



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Settore Enti locali - controllo finanziario

*Posta elettronica certificata*

CORTE DEI CONTI



0006682-03/11/2015-SC\_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio  
Comunale  
Al Sindaco del Comune di  
**Foza (VI)**

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-  
finanziaria  
del Comune di **Foza (VI)**

**OGGETTO: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2013 – Comune di Foza (VI).**

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, ha ritenuto, nell'adunanza del 7 ottobre 2015 che quanto emerge dagli atti non rientri in alcuna delle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, dando tuttavia incarico, con apposita Deliberazione che si allega in copia, al Magistrato istruttore di trasmettere a codesta Amministrazione una specifica nota nella quale vengano illustrate le irregolarità riscontrate.

L'esame della relazione al rendiconto 2013, inoltrata dall'organo di revisione in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23.12.2005, n. 266 e l'istruttoria al riguardo svolta hanno evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte del 29/07/2015 prot. n. 4856 venivano chiesti chiarimenti a codesto comune.

L'ente rispondeva con nota prot. 3022 del 31/08/2015 (acquisita al prot. C.d.c. n. 5807 del 03/09/2015). La risposta, tuttavia, non fa venir meno le criticità riscontrate in sede di istruttoria in relazione al ricorso reiterato ad anticipazioni di tesoreria, al mancato



recupero di crediti a seguito fallimento della ditta Euromarble Srl ed alla mancata adozione del piano delle pari opportunità, come emerge nella Seconda Sezione del questionario relativo al rendiconto 2013.

In relazione al primo punto, oggetto di precedenti istruttorie, l'ente fornisce i seguenti aggiornamenti: *“Rispetto alla tendenza evidenziata in sede di osservazioni al questionario sul rendiconto della gestione 2012, non si registrano significativi scostamenti. Permane una difficoltà di cassa dell'ente in alcuni periodi dell'esercizio, in particolare nei mesi primaverili dell'anno, prima della scadenza degli acconti IUC. Si riscontrano anche per i successivi esercizi 2014 e primo semestre 2015 fluttuazioni nelle disponibilità di cassa dell'ente, purtroppo ancora legate al gap creato nella capacità di cassa dal mancato saldo di contributi in conto capitale attesi dalla Regione Veneto a fronte di pagamenti già compiuti e rendicontati per investimenti. Alla data in cui si scrive, la Regione Veneto ha provveduto ad erogare un residuo contributo di € 39.901,40 relativo a lavori di sistemazione dei locali della Scuola dell'Infanzia, mentre si rimane ancora in attesa del saldo del più corposo contributo relativo ai lavori di restauro e ristrutturazione della canonica comunale per complessivi 93.420,03 (si noti, in correlazione, che la costante sofferenza di cassa dell'ente e l'utilizzo medio dell'anticipazione si aggira intorno ai 100.000,00 euro, e più precisamente è pari € 102.729,39 per l'esercizio 2013 e a € 133.789,52 per l'esercizio 2014; detta situazione è del tutto inedita rispetto ai dati storici degli esercizi precedenti il 2012).*

*Ciò comporterà una particolare attenzione dell'ente nella futura spesa per investimenti, a fronte della potenziale capacità di cassa per pagamenti da anticipare e ai tempi attesi per l'erogazione dei contributi assegnati da parte di enti finanziatori: in tal senso si confida che con il regime della nuova contabilità armonizzata, che prevede lo strumento del cronoprogramma con i tempi di erogazione dei contributi, sia più agevole per l'ente programmare la spesa in conto capitale sapendo di poter contare sull'approvvigionamento di risorse certe in tempi certi”.*

Quanto alla vicenda del mancato recupero di crediti pari ad € 163.542,46 per canoni pregressi e contributi sullo scavato non corrisposti dalla ditta Euromarble srl dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza, l'ente risponde che: *“Rispetto alle notizie già fornite in precedenti note di risposta ad osservazioni, non ci sono alla data attuale aggiornamenti significativi circa l'esito della procedura fallimentare, che risulta ancora pendente. In data*



19.01.2015 è pervenuto dal Tribunale di Vicenza — Sezione Fallimentare- il rapporto riepilogativo al secondo semestre 2014, con le seguenti evidenze:

*Passivo ammesso: totale € 4.076.752,65 (di cui privilegiati € 290.802,22 e chirografari € 3.785.950,43);*

*Attivo/entrate (ad attività liquidatoria non terminata): stimato/inventariato € 171.372,87; realizzato € 136.317,20; da realizzare € 321.430,33;*

*Atti da compiere a chiusura della procedura: si prevede di procedere al riparto parziale entro il mese di settembre 2015 e al rendiconto finale e chiusura procedura entro il mese di dicembre 2015.*

*Ci si riservano futuri aggiornamenti in merito”.*

Infine, riguardo alla mancata adozione del piano delle pari opportunità, conferma quanto segue: *”Effettivamente l'ente, pur di dimensioni demografiche e di organico molto piccole, è allo stato carente di un piano delle azioni positive in materia di pari opportunità.*

*Alla data attuale si sta provvedendo, per garantire che l'ente si metta in regola con l'adempimento. Non sono comunque state effettuate né sono in programma per il triennio 2015-2016-2017 nuove assunzioni di personale.*

1. In relazione all'utilizzo reiterato negli ultimi esercizi delle anticipazioni dall'istituto tesoriere, pur prendendo atto delle motivazioni addotte dall'ente e della particolare situazione delle finanze degli enti territoriali si deve rammentare come l'art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato “Anticipazioni di tesoreria” prevede che: *“1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli. 2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210”.*

È da rilevare al riguardo che il ricorso ad anticipazioni di cassa, previsto dall'art. 222 del TUEL, si configura come una soluzione di breve periodo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento dell'Ente, peraltro spesso particolarmente onerosa in quanto come evidenziato dalla disposizione che disciplina l'istituto il ricorso a



tale formula di finanziamento da luogo ad un costo risultante all'interesse sulle somme anticipate da pagare all'istituto tesoriere. È da notare dunque, in senso contrario rispetto al canone di utilizzo del detto istituto sopra evidenziato, che il comune in questione ricorre frequentemente all'istituto dell'anticipazione di cassa per far fronte a sofferenze di cassa, trasformandolo da strumento eccezionale di breve periodo a fenomeno ricorrente, elevandolo di conseguenza a prassi costante di finanziamento.

Nel caso di specie, l'Ente locale infatti, pur nella piena autonomia decisionale, non può non tener conto degli obblighi suddetti derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti.

Come noto, l'art. 5 del D.Lgs 149/2011 e l'art. 148, commi 2 e 3 del TUEL prevedono che, per la regolarità della gestione amministrativo-contabile, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare, anche su richiesta delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

- a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
- c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.

L'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri anzidetti, come nel caso di specie, appare potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, attesa l'entità, per il mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione: non a caso infatti l'art. 248, comma 5, secondo periodo del TUEL prevede che: *“Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo*



periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, *comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocare il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*

Alla luce di ciò, e in vista dell'acclarata emersione degli indici sintomatici anzidetti, si richiama, per prevenire potenziali pregiudizi, l'attenzione degli organi tecnici (Ragioniere, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerna tali verifiche, finalizzata a una sana gestione e alla correzione tempestiva delle anomalie gestionali anzidette; si suggerisce nel contempo la modifica del regolamento di contabilità in modo da porre in essere un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del T.U.E.L., dal momento che la norma dell'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 richiede una valutazione sui comportamenti, come quello testé descritto, che aggravando lo squilibrio possano condurre al dissesto.



2. In merito alla seconda questione, nel prendere atto della risposta dell'amministrazione in merito all'evoluzione della procedura fallimentare che ha coinvolto la ditta Euromarble srl, poi dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza, si vuol raccomandare al comune di Foza di seguire attentamente gli sviluppi della gestione del fallimento al fine di favorire le condizioni di un recupero, seppur parziale, del credito, mai riscosso, pari ad € 163.542,46 vantato verso la ditta fallita per canoni pregressi e contributi sullo scavato.
3. In ordine alla mancata adozione del Piano delle pari opportunità si prende atto della risposta istruttoria evidenziando, tuttavia, come il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna", all'art. 48 prevede che le Pubbliche Amministrazioni predispongano Piani di Azioni Positive, di durata triennale, tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. La norma, così dispone *"1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra*



*candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 57, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". Come ben evidenziato dal legislatore, la norma prevede che, in caso di mancato adempimento, venga applicata la sanzione di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che recita: "Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette".*

Consegue a quanto sopra evidenziato che la mancata adozione del suddetto piano determina in capo alle amministrazioni inadempienti il divieto di assunzione (*ex multis* sul punto, questa Sezione *deliberazioni 26 aprile 2012, n. 281, e 18 giugno 2012, n. 403, Corte dei Conti per la Calabria deliberazione 22 del aprile 2012 e da ultimo Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/INPR*). La Sezione, alla luce di quanto sopra evidenziato, atteso che l'ente nell'esercizio finanziario considerato non ha adottato detto Piano, verificherà che a far data dall'esercizio successivo a quello del rilevato inadempimento (2014 atteso che l'ente dichiara che nel triennio 2015-2017 non sono previste assunzioni) il comune di Foza abbia osservato il divieto di procedere ad assunzioni, anche per lavoro flessibile, con contestuale segnalazione alla competente procura erariale atteso che l'inadempimento di cui trattasi, involgendo norme imperative, determina anche ricadute in termini di responsabilità amministrativa, disciplinare ed erariale.

**IL MAGISTRATO ISTRUTTORE**

Dott. Giampiero Pizziconi

*Giampiero Pizziconi*

